



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

SEGRETERIA NAZIONALE FLP SCUOLA

VADEMECUM

PENSIONE SCUOLA 2022



Il Ministero dell'Istruzione con D.M. 294 del 1 ottobre 2021 ha fissato al 31 ottobre 2021 il termine entro cui il personale docente, educativo ed A.T.A. deve presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2022. Entro la stessa data va prodotta domanda di proroga del collocamento a riposo da parte di coloro che, in ragione dell'età anagrafica, devono essere collocati a riposo. Lo stesso termine di scadenza vale per la revoca delle istanze di cessazione già presentate.

Per i Dirigenti Scolastici il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio resta fissato, invece, al 28 febbraio 2022.

Con la C.M. Prot.n. 30142 del 1 ottobre 2021 il M.I. fornisce indicazioni operative per l'attuazione del citato D.M. n. 294, relativamente alle cessazioni dal servizio dal 01/09/2022.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate esclusivamente on-line secondo la procedura Web POLIS "istanze on-line", disponibile sul sito Internet del M.I.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti per l'accesso alla pensione.

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest'ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Si ritiene utile fornire indicazioni per tutti coloro i quali, in servizio nelle scuole, sono interessati al pensionamento nel prossimo anno 2022. La FLP SCUOLA FOGGIA, come ogni anno, pubblica un VADEMECUM illustrativo sulle norme che regolano l'accesso alla pensione, i termini di riscossione del TFS la "cosiddetta buonuscita", ora trattamento di fine rapporto.

CESSAZIONI DAL SERVIZIO E ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DAL 01/09/2022

➤ 67 ANNI DI ETÀ AL 31/08/2022

LA CESSAZIONE VIENE DISPOSTA D'UFFICIO, OPPURE, A DOMANDA, SE ENTRO IL 31/12/2022 SI SIANO MATURATI ALMENO 20 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA. TALE REQUISITO VALE SIA PER GLI UOMINI CHE PER LE DONNE.

➤ 66 ANNI E 7 MESI DI ETÀ AL 31/08/2022

LA CESSAZIONE VIENE DISPOSTA D'UFFICIO, SE IN POSSESSO, A TALE DATA, SI POSSA VANTARE UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI:

- A) 30 ANNI (Insegnanti della scuola dell'infanzia- ALL. B della legge 27 dicembre 2017, n. 205)**
- B) A DOMANDA, CON 66 ANNI E 7 MESI AL 31/12/2022 E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA 30 ANNI AL 31/08/2022.**

➤ 65 ANNI DI ETÀ AL 31/08/2022

VIEN DISPOSTA CESSAZIONE D'UFFICIO, QUALORA L'INTERESSATO RISULTI IN POSSESSO, A TALE DATA, DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE E 42 ANNI E 10 MESI PER GLI UOMINI).

➤ **PENSIONE DI ANZIANITA'/ANTICIPATA:**

E' POSSIBILE ACCEDERE ALLA CESSAZIONE ANTICIPATA SE SI E' IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31/12/2022 DI 41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE E 42 ANNI E 10 MESI PER GLI UOMINI, SENZA ARROTONDAMENTI.

➤ **PENSIONE ANTICIPATA CON "QUOTA 100"**

E' POSSIBILE CESSARE DAL SERVIZIO CON QUOTA "100" LADDOVE SI POSSA VANTARE UNA ANZIANITA' ANAGRAFICA DI 62 ANNI DI ETA' E 38 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31/12/2021.

➤ **IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA**

CON IL CALCOLO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO "OPZIONE DONNA" SI MATURA CON 58 ANNI DI ETA' E 35 DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31/12/2020

TABELLA - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A DECORRERE DAL 01/09/2021.

A) PERSONALE CON CESSAZIONE D'UFFICIO, PER LIMITI DI ETÀ, CHE COMPIE ANNI 67 ENTRO IL 31 AGOSTO 2022 (NATO ENTRO IL 31/08/1955)
B) PERSONALE DELLA SCUOLA CHE COMPIE ANNI 67 ENTRO IL 31/12/2022 (NATI ENTRO IL 31/12/1955) CON 20 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31/08/2022 (A DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 59 C.9 L. 449/97)
C) PERSONALE CHE CESSA PER TERMINE DEL PERIODO DI PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.
D) PERSONALE CON CESSAZIONE D'UFFICIO, PER LIMITI DI ETÀ ORDINAMENTALE, 65 ANNI AL 31/08/2022 (NATI ENTRO IL 31/08/1957) CHE MATURA, AL 31/08/2022, UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI 41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE E 42 ANNI E 10 MESI PER GLI UOMINI, SENZA ARROTONDAMENTI.
E) PERSONALE CON CESSAZIONE D'UFFICIO, PER LIMITI DI ETÀ 66 ANNI E 7 MESI AL 31/08/2022 (NATI ENTRO IL 31/01/1956) CHE MATURA, AL 31/08/2022 UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI ANNI 30 (Insegnanti della scuola dell'infanzia- ALL. B della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
F) PERSONALE CHE COMPIE 66 ANNI E 7 MESI AL 31/12/2022 (NATO ENTRO IL 31/05/1956) CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI 30 ANNI AL 31/08/2022. (Insegnanti della scuola dell'infanzia- ALL. B della legge 27 dicembre 2017, n. 205). (A DOMANDA). *per tali fattispecie (punti E -F) non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

LA PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

Con il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, è stato abolito l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio previsto dall'art. 16 comma 1 del D. lvo n. 503/1992 (art. 509 comma 5 del D. lvo n. 297/1994 per il comparto scuola).

Potrà, pertanto, chiedere la permanenza in servizio, ai sensi dell' art. 509 c. 3 del D.lvo n. 297/1994, solo il personale che compie 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 e non possa vantare 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. **La proroga, non oltre il 70esimo anno di età, potrà essere concessa dal Dirigente scolastico esclusivamente per il raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione (20 anni).**

AD ISTANZA DI PARTE	AL COMPIMENTO DEL 67^ ANNO DI ETA' SE NON SI E' IN POSSESSO DI 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE SIA UOMINI CHE DONNE	AL 31.8.2022
---------------------	--	--------------

PENSIONE ANTICIPATA

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	REQUISITI	CONSEGUITI ENTRO	DESTINATARI
PENSIONE ANTICIPATA	42 ANNI E 10 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2022	UOMINI
PENSIONE ANTICIPATA	41 ANNI E 10 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2022	DONNE
PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100	62 ANNI DI ETA' CON 38 ANNI DI CONTRIBUTI	31.12.2021	SIA UOMINI CHE DONNE
PENSIONE OPZIONE DONNA CALCOLO CONTRIBUTIVO	58 ANNI DI ETA' E 35 ANNI DI CONTRIBUTI	31.12.2020	SOLO DONNE

LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO “D’UFFICIO”

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	CESSAZIONE AL COMPIMENTO	REQUISITI CONSEGUITI ENTRO	DESTINATARI
OBBLIGATORIA	67 ANNI E 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE	31.8.2022	UOMINI E DONNE
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETA’ SE IN POSSESSO DELL’ANZIANITA’ CONTRIB.VA DI ANNI 41 E 10 MESI	31.8.2022	DONNE
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETA’ SE IN POSSESSO DELL’ANZIANITA’ CONTRIB.VA DI ANNI 42 E 10 MESI	31.8.2022	UOMINI
FACOLTA’ DELL’AM.ZIONE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO	SE IL DIPENDENTE E’ IN POSSESSO DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA DI ANNI 42 E 10 MESI	31.8.2022	UOMINI
FACOLTA’ DELL’AM.ZIONE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO.	SE LA DIPENDENTE E’ IN POSSESSO DELL’ANZIANITA’ CONTRIB.VA DI ANNI 41 E 10 MESI	31.8.2022	DONNE

APE SOCIALE

Il personale interessato all’APE SOCIALE, o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, una volta ottenuto il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio da parte dell’INPS, potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022. (per l’accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l’art. 59, comma 9, della Legge 449/97).

Il 30 novembre 2021 è il termine ultimo stabilito dall’INPS per la presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE Sociale.

L’APE SOCIALE, entrata in vigore con DPCM del 23/05/2017, n. 88, dal 01/05/2017, prorogata fino al 31/12/2021 (L. n. 178 del 30/12/2000 art. 1 cc 339-340) è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano cioè compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- *almeno 63 anni di età;*
- *almeno 30 anni di anzianità contributiva;*
- *almeno 36 anni di anzianità contributiva per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A del DPCM ;*
- *non essere titolari di alcuna pensione diretta.*

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI PENSIONE

Per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità occorre presentare domanda di pensione all'INPS esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;*
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);*
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.*

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

Attenzione: le istanze di cessazione sono distinte rispetto alla procedura di collocamento a riposo, che va richiesta a scuola, e a quella di richiesta del trattamento di pensione che va rivolta all'INPS

L'INDENNITA' DI BUONUSCITA (TFS/TFR)

L'INPS con la circolare n.154 del 17.9.2015, ha fornito chiarimenti in ordine alla tempistica e alle modalità di erogazione della buonuscita al personale del pubblico impiego (quindi anche della scuola). Il personale è stato classificato e distinto in ragione della maturazione del diritto a pensione, requisiti che si riflettono anche sulla erogazione della indennità di buonuscita.

TABELLA RIEPILOGO E DI SINTESI

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	DAL 1^ GENNAIO 2014
INABILITA' O DECESSO	105 GIORNI
LIMITI DI ETA' 67 ANNI	12 MESI +3
LIMITI DI ETA' 65 ANNI E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (D'UFFICIO)	12 MESI +3
CESSAZIONE VOLONTARIA PER MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	24 MESI +3

RATEIZZAZIONE IN BASE ALL'IMPORTO DELLA BUONUSCITA

RATE	DIRITTO A PENSIONE MATURATO DAL 1.1.2014
PRIMA RATA	FINO A 50 MILA EURO LORDE
SECONDA RATA	SOMMA ECCEDENTE 50 MILA E SINO A 100 MILA
TERZA RATA	SOMMA ECCEDENTE 100 MILA EURO

Attenzione: Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 50 mila euro, ai tempi di liquidazione indicati nella tabella sopra riportata, bisogna aggiungere altri 12 mesi dalla 1° liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 50 mila e i 100 mila euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte eccedente, cioè oltre i 100mila euro.

ANTICIPO TFS/TFR

Il D.L. N. 4 DEL 28/01/2019 convertito in legge 28 marzo 2019, n.26, ha introdotto, ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto, l'anticipo del TFS/TFR.

Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, il personale che cessa dal servizio con diritto a pensione, può presentare richiesta di finanziamento per un importo massimo di 45.000 euro o l'importo spettante se l'indennità è inferiore a tale somma. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51 concernente il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

**SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA ED
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AL
TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DI FINE RAPPORTO**

LA SEGRETERIA NAZIONALE FLP SCUOLA

**LA FLP SCUOLA
SEMPRE ACCANTO AL
PERSONALE SCOLASTICO**



